



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
così composto:

dott. Francesco Vigorito - presidente,
dott. Massimo Marasca - giudice,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,
ha emesso il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo avanzata dalla ditta individuale ANGELA MARIA BAROZZI con ricorso depositato in data 12.9.2019 - integrato il 3.10.2019 - ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., con riserva di deposito della proposta e del piano e con richiesta di fissazione di termine da parte del Tribunale;

considerato che la sede legale della impresa è in TARQUINIA, LOC. CARCARELLO SNC, e dunque sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;

rilevato che è stato depositato l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che non risultano pendenti istanze di fallimento;

considerata l'opportunità di nominare il commissario giudiziale e la necessità di disporre il deposito di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura;

P.Q.M.

assegna alla ricorrente termine di giorni 120 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 secondo e terzo comma L.F.;

nomina commissario giudiziale il dott. MESSINA Fabio con studio in Civitavecchia Via Leopoli n. 3;



dispone che ogni trenta giorni dal deposito della domanda sia trasmessa al Tribunale:

- una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano registrate le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso;
- gli estratti conto relativi ai conti corrente bancari di cui l'istante abbia la disponibilità, che evidenzino i movimenti effettuati nel periodo di riferimento;
- una relazione informativa, sottoscritta dal legale rappresentante, sullo stato di predisposizione della proposta e del piano, con indicazione degli incarichi conferiti a tal fine;

dispone che il commissario giudiziale segnali la mancata presentazione dei ricorsi ex art. 160 o 182 bis l.f. nel termine giudizialmente assegnato o prorogato; nonché, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ove ravvisi la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferisca al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;

stabilisce il termine di giorni venti dalla comunicazione del presente decreto per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di € 15.000,00, a titolo di fondo spese, a mezzo di assegni circolari non trasferibili;

segnala:

- che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;



- che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;

manda alla cancelleria per

- la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al P.M. e al Commissario;
- la pubblicazione nelle forme previste dall'art. 166 LF.

Civitavecchia 18/10/2019

il Presidente

